

Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
Applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di
rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti

Tavola di resoconto alla consultazione

Di seguito sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione:

- Aquileia Capital Services S.r.l.;
- Assilea;
- Assofin;
- Fedart Fidi - Federazione Nazionale Unitaria dei Confidi dell'artigianato;

Gli argomenti non strettamente connessi alle disposizioni in consultazione non saranno oggetto di trattazione nel presente documento.

Legenda

CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
CRR2	Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012
LG EBA sulla definizione di default	(EBA/GL/2016/07) - Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
LG EBA per l'erogazione e il monitoraggio del credito	(EBA/GL/2020/06) – Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti
<i>Prudential backstop</i>	Meccanismo introdotto dal Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate
Regolamento Delegato sulle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato	Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
Regolamento CRR <i>Quick fix</i>	Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19

Premessa

Il presente resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sulle modifiche effettuate alla disciplina degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Con riferimento all'attuazione per questi soggetti del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (di seguito, RD) e degli orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07) (di seguito, LG), nel resoconto si fornisce risposta esclusivamente alle richieste di chiarimento e alle osservazioni riguardanti le norme oggetto della consultazione. Per i chiarimenti e le osservazioni sulle previsioni del RD e delle LG non oggetto della consultazione, si fa presente che, nel rispetto delle competenze della Banca d'Italia, eventuali chiarimenti sono direttamente forniti nella nota del 14 agosto 2020 pubblicata sul sito *web* dell'Istituto all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf e suoi successivi aggiornamenti.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/chiarimento)	COMMENTO
APPLICAZIONE DELLA NUOVA DEFINIZIONE DI <i>DEFAULT</i>			
PRIMA APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI	Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle nuove soglie (assoluta e relativa) introdotte dal Regolamento sulle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato nel caso di esposizioni/clienti non classificati in default al 31/12/2020 ma che presentano uno scaduto superiore a € 500 e compreso tra l'1% e il 5%. In particolare, si chiede se nel caso indicato il computo dei giorni di arretrato debba partire dal 1/1/2021 o effettuando un ricalcolo per il periodo pregresso (cioè dal momento del superamento delle nuove soglie, anche se anteriore al 1/1/2021)	Chiarimento	Si rinvia alla Nota di chiarimenti alla Circolare n. 285 del 2013 per “Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate”, punto 25 ⁽¹⁾ .
CRITERI PER IL RITORNO AD UNO STATO DI NON DEFAULT	Si chiede se le previsioni contenute nel capitolo 7 delle LG EBA sulla definizione di default siano applicabili integralmente agli intermediari.	Chiarimento	Si conferma che le previsioni del capitolo 7 delle LG EBA sulla definizione di default sono integralmente applicabili agli intermediari finanziari.

⁽¹⁾ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Nota-20200814.pdf>

ATTUAZIONE DEL CRR2

<p>RISCHIO CREDITO METODO STANDARDIZZATO</p>	<p>DI – Con riferimento ai nuovi articoli 132 e 132 <i>bis</i> CRR2 (esposizioni verso organismi di investimento collettivo - OIC) si chiede di introdurre misure di salvaguardia per le esposizioni già presenti in portafoglio o – in alternativa – di posticipare la data di prima applicazione, irrobustendo al contempo gli obblighi informativi previsti per i gestori. A parere dello scrivente, infatti, i nuovi metodi di calcolo sarebbero difficili da applicare alla luce dell'insufficiente livello di informativa attualmente fornito dai gestori; questo potrebbe in definitiva comportare l'applicazione del c.d. approccio <i>fallback</i>, che prevede un fattore di ponderazione del 1667% o la deduzione dai fondi propri. Tale approccio comporterebbe evidenti rischi in termini di stabilità, in particolare per intermediari quali i confidi.</p>	<p>Si</p>	<p>Alla luce delle difficoltà applicative segnalate e dei potenziali effetti di <i>cliff effect</i> sui requisiti patrimoniali degli intermediari, si accoglie la richiesta di introdurre un regime transitorio per le esposizioni della specie (<i>grandfathering</i>). A tale fine le disposizioni sono modificate per prevedere che alle esposizioni nei confronti di OIC in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte con il presente aggiornamento continui ad applicarsi il trattamento attualmente previsto. Il nuovo trattamento introdotto con il CRR2 si applicherà a partire dal 28 giugno 2021 solo alle esposizioni nei confronti di CIU assunte dopo la data di entrata in vigore dell'aggiornamento della Circolare 288.</p> <p>Il regime di <i>grandfathering</i> si applica sia agli intermediari che applicano il metodo standardizzato sia agli intermediari autorizzati all'applicazione dei metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.</p>
	<p>Viene chiesto se un'informativa da parte del gestore sui sottostanti del prodotto di investimento collettivo in forma aggregata (cioè per</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L'articolo 132 <i>bis</i> stabilisce al paragrafo 1 che gli enti applicano il <i>look through</i> quando le condizioni di cui all'articolo 132 paragrafo 3 risultano rispettate e "l'ente dispone di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC".</p>

<p>portafogli regolamentari) sia sufficiente per poter applicare uno tra i due approcci previsti dall'articolo 132 bis (approccio <i>look through</i> o <i>mandate-based</i>)</p>		<p>Nel caso in cui invece sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 132 paragrafo 3 ma "<i>l'ente non dispone di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through</i>", è possibile applicare l'approccio c.d. "<i>mandate-based</i>" (articolo 132 bis paragrafo 2). In tale caso l'ammontare dell'esposizione ponderata per il rischio va calcolato facendo riferimento ai limiti di investimento definiti nel mandato dell'OIC e nelle disposizioni normative allo stesso applicabili.</p> <p>Alla luce di quanto previsto dalla norma, ferma restando la necessità di una valutazione basata sul caso concreto e fatte salve eventuali future indicazioni fornite dalle autorità europee al riguardo, un'informativa aggregata per portafogli regolamentari non risulterebbe sufficiente per l'applicazione dell'approccio <i>look through</i>.</p>
<p>RISCHIO CREDITO METODO IRB</p> <p>DI – Si chiede di anticipare ed estendere la finestra di applicazione dell'articolo 500 CRR così come modificato dal CRR2 (che introduce un meccanismo transitorio di correzione dell'LGD nel caso di vendite su larga scala di esposizioni in stato di <i>default</i>) alle cessioni avvenute nel periodo tra il 2019 e 2025 (incluso). Questa modifica sarebbe coerente con la finestra prevista per le banche e consentirebbe di accelerare il processo di dismissione degli NPL da parte degli intermediari</p>	<p>No</p>	<p>La Circolare 288 prevede una finestra temporale per l'applicazione del trattamento preferenziale transitorio che prende avvio dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento. Questa scelta è analoga a quella adottata per le banche dal CRR, che prevede una finestra di applicazione che parte dalla data di presentazione della proposta di modifica del Regolamento da parte della Commissione Europea (23 novembre 2016) fino al 28 giugno 2022. L'impostazione sopra descritta consente agli operatori di avere certezza sul momento temporale a partire dal quale il nuovo trattamento troverà applicazione e favorisce una più efficiente pianificazione delle operazioni di cessione.</p> <p>La proposta avanzata dai rispondenti di retrodatare al 2019 l'avvio del periodo transitorio non appare sufficientemente circostanziata, in quanto non sono fornite argomentazioni a supporto dell'adozione della diversa finestra temporale che – sulla base delle informazioni allo stato disponibili – avrebbe peraltro impatti limitati.</p> <p>Non si ritiene pertanto di accogliere la proposta. Resta ferma l'applicazione su base consolidata delle previsioni del CRR per gli intermediari autorizzati all'utilizzo dei metodi IRB appartenenti a gruppi bancari.</p>

<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI</p>	<p>Si chiede di estendere agli intermediari le modifiche apportate all'473-bis CRR dal Regolamento CRR <i>quick fix</i>, che prevede la proroga del trattamento transitorio fino al 2024 e l'applicazione di nuovi fattori scalari</p>	<p>Si</p>	<p>In coerenza con quanto anticipato nel documento di consultazione, le disposizioni sono modificate per estendere agli intermediari finanziari l'applicazione dell'art. 473-bis CRR (cfr. Titolo IV, Capitolo 15, Sezioni I e II).</p>
<p>ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO</p>	<p>Si chiede conferma che le modifiche introdotte alla regolamentazione prudenziale delle banche in risposta alla pandemia Covid-19 dal Regolamento 873/2020 (c.d. <i>quick fix</i>) si applichino agli intermediari finanziari dal 27 giugno 2020</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Come già anticipato nel documento di consultazione, l'aggiornamento delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari tiene conto delle modifiche apportate dal Regolamento CRR <i>quick fix</i> alla regolamentazione prudenziale delle banche. Le disposizioni introdotte dal <i>quick fix</i> (ad eccezione di quella relativa alla deduzione dai fondi propri degli investimenti in <i>software</i>) si applicano a partire dalla data di entrata in vigore dell'aggiornamento; non è quindi prevista una loro applicazione retroattiva. Gli intermediari potranno applicare i citati trattamenti preferenziali a partire dalla segnalazione del quarto trimestre 2020.</p>
	<p>Si chiede conferma della non applicazione agli intermediari finanziari del meccanismo di <i>prudential backstop</i>, non essendo citato nel documento di consultazione.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Si conferma che la disciplina del cd. <i>prudential backstop</i> non si applica agli intermediari finanziari.</p>
	<p>Si chiede conferma della non applicazione agli intermediari finanziari delle LG EBA in materia di concessione e monitoraggio dei</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Le Linee guida dell'EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) non sono oggetto della presente consultazione. La Banca d'Italia si riserva di valutarne l'applicazione agli intermediari finanziari successivamente.</p>

prestiti, non essendo queste citate nel documento di consultazione.		
REVISIONE DEL LIMITE ALLA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI E IMMOBILI		
<p>SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE PER IL RECUPERO DEI CREDITI (REOCO)</p>	<p>Si chiede se le previsioni di cui al Titolo I, Capitolo 3, Sezione V, paragrafo 3 sulle c.d. <i>Real Estate Owned Companies</i> (REOCO) debbano intendersi come applicabili solo a quelle di cui gli intermediari si avvalgono direttamente per la tutela delle proprie ragioni di credito</p>	<p>Chiarimento</p> <p>In linea con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, gli intermediari si possono avvalere per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle proprie ragioni di credito di società immobiliari specializzate (REOCO) che - di norma - svolgono, ad esempio, attività dirette a stimolare la partecipazione di terzi alle aste in cui gli immobili sono messi all'incanto o, quando necessario, acquistano direttamente gli immobili, per evitare un'eccessiva perdita del loro valore e aumentare la probabilità e l'ammontare dei recuperi.</p> <p>Le disposizioni prevedono che gli intermediari finanziari dispongano di opportuni presidi affinché particolare cautela sia rivolta alla corretta individuazione e rappresentazione delle esposizioni eventualmente intercorrenti con queste società immobiliari, per consentire un'adeguata valutazione, gestione e copertura patrimoniale dei rischi cui sono esposte.</p> <p>Le disposizioni chiariscono inoltre il trattamento prudenziale delle esposizioni nei confronti di questi soggetti e la loro inclusione nel limite generale per gli investimenti in immobili e partecipazioni. Va da sé che l'assunzione di esposizioni oltre il limite è ammessa nel rispetto delle condizioni previste dal art. 2. Titolo I, capitolo 3, sezione V.</p>